

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

Modifica del 23 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 21 gennaio 2011¹;

visto il parere del Consiglio federale del 4 marzo 2011²,

decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 56 cpv. 6

⁶ I fornitori di prestazioni e gli assicuratori stabiliscono mediante contratto un metodo di controllo dell'economicità delle prestazioni.

II

Disposizione transitoria della modifica del 23 dicembre 2011

Per i fornitori di prestazioni ai sensi dell'articolo 35 capoverso 2 lettera a, il Consiglio federale stabilisce il metodo di controllo dell'economicità delle prestazioni di cui all'articolo 56 capoverso 6 se, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente modifica, gli assicuratori e i fornitori di prestazioni non hanno convenuto un metodo mediante contratto.

¹ FF **2011** 2301

² FF **2011** 2311

³ RS **832.10**

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 4 gennaio 2012⁴

Termine di referendum: 13 aprile 2012